



Delibera della Giunta Regionale n. 645 del 15/12/2014

Dipartimento 60 - Uffici speciali

Direzione Generale 2 - Ufficio per il Federalismo

U.O.D. 4 - UOD Rapporti con i piccoli comuni, le comunità isolate e le unioni di comun

Oggetto dell'Atto:

ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI. D.G.R. N. 1446 DEL 18/09/2008. APPROVAZIONE DELL'ATTO DI INDIRIZZO CON IL QUALE SONO STABILITE LE LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE PER L'ANNO 2014

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

1. con l'Intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, ANCI e UNCEM, sancita dalla Conferenza Unificata il 1° marzo 2006, rep. n. 936, sono stati fissati i criteri per la regionalizzazione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale;
2. conseguentemente, la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 872 del 23/06/2006, ha adottato, previa concertazione con le associazioni di categoria degli Enti Locali in sede di Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali di cui alla legge Regionale n. 26 del 28 novembre 1996, una propria "Disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a favore dell'associazionismo comunale" conforme ai criteri di cui all'art. 4 della citata Intesa;
3. successivamente, con deliberazione n. 1446 del 18/09/2008, la Giunta Regionale ha adottato, sempre previa concertazione in sede di Conferenza Permanente, una nuova disciplina regionale conforme alla citata Intesa;
4. alle Regioni che partecipano alla regionalizzazione delle risorse statali spetta una quota, calcolata in base ai criteri di cui all'art. 9 dell'Intesa rep. n. 936/CU del 1° marzo 2006, dell'importo complessivamente stanziato dallo Stato al netto della quota di competenza del Ministero dell'Interno definita ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. b), della medesima intesa;
5. con deliberazioni rep. n. 93/CU del 26/09/2013, e rep. n.43/CU del 10 aprile 2014, la Conferenza Unificata ha individuato la Regione Campania come una delle Regioni che partecipano alla regionalizzazione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale per gli anni di riferimento;
6. la legge di stabilità per il 2014, n. 147 del 27/12/2013 al comma 730 dell'art. 1 stabilisce che venga destinata una quota del Fondo di solidarietà comunale, non inferiore per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016, a 30 milioni di euro ad incrementare il contributo spettante alle Unioni dei Comuni ai sensi dell'art. 53 c. 10 della L. 388/2000;
7. le risorse statali spettanti alla Regione Campania per gli anni 2013 – 2014, così come risultanti dalla ripartizione effettuata dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale, destinate alle Unioni di Comuni ed a Comunità Montane, ai sensi dell'art. 53, comma 10, della legge n. 388/2000, sono pari rispettivamente ad € **82.728,50** es.fin. 2013 ed € **499.644,63** per l'es. fin. 2014;
8. l'art. 14, comma 28, del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30/7/2010 n. 122 e successive modificazioni prevede che i Comuni fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante Unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lett. l, del medesimo articolo;
9. il comma 31-ter del citato art. 14 del D.L. n. 78/2010, ha previsto i seguenti termini in base ai quali i Comuni sono obbligati a dare attuazione alle previsioni di cui alle citate normative:
 - entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
 - entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;
 - entro il 31 dicembre 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27;
10. l'art. 1 comma 110 della l. r. n. 16 del 7/08/2014 dispone "*In attuazione dell'articolo 14, comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i Sistemi territoriali di sviluppo di cui alla legge regionale 13/2008, costituiscono la dimensione territoriale ottimale e omogenea per l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma obbligatoriamente associata, salvi i diversi ambiti definiti in applicazione delle normative regionali in materia di gestione del servizio idrico integrato, di smaltimento dei rifiuti e dei servizi sociali per l'esercizio delle relative funzioni*".

RILEVATO altresì:

1. che la Giunta Regionale, in base a quanto disposto dalla citata *“Disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a favore dell'associazionismo comunale”* nel testo approvato con DGR n. 1446 del 18/09/2008, e con le modalità ivi previste:
 - a) procede a quantificare il Fondo per l'Associazionismo;
 - b) stabilisce le linee guida per la definizione dell'avviso e della modulistica per l'accesso al Contributo Ordinario a sostegno dell'associazionismo comunale.

CONSIDERATO

1. la destinazione vincolata dei fondi statali regionalizzati ai sensi dell'art. 53 c.10 legge 388/2000 e art. 9 c. 1 lettera a) dell'Intesa n. 936/CU a favore delle Unioni ed delle Comunità Montante;
2. che in continuità con gli esercizi precedenti la Regione intende sostenere esclusivamente il Contributo Ordinario di cui al disciplina approvata con deliberazione n. n. 1446 del 18/09/2008;
3. di garantire il sostegno alle forme associative già costituite e funzionanti sul territorio campano coerentemente con gli indirizzi del quadro normativo vigente ed anche per favorire l'assolvimento degli adempimenti di cui all'art 14 del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito con modificazioni nella L. 30/7/2010 n. 122 e successive modificazioni;
4. di mantenere lo stesso rapporto percentuale di ripartizione del suddetto fondo tra Unioni di Comuni e Comunità Montane già determinato per il 2012 e precisamente il 75% in favore delle Unioni di Comuni e il 25% in favore delle Comunità Montane.
5. che, alla luce di quanto sopra riportato e, in linea con quanto previsto dalla *“Disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a favore dell'associazionismo comunale”* di cui alla DGR 1446/2008, occorre predisporre l'atto di indirizzo finalizzato all'emanazione di un avviso pubblico e della modulistica per l'accesso al contributo ordinario.

RITENUTO, pertanto, necessario:

1. stabilire che per il corrente anno la Regione Campania finanzia esclusivamente il Contributo Ordinario di cui al punto 4 della *“Disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a favore dell'associazionismo comunale”* nel testo approvato con DGR n. 1446 del 18/09/2008;
2. stabilire che per il corrente anno il Fondo per l'Associazionismo è pari ad € **582.373,13** giusto riparto adottato da Ministro dell'Interno a seguito delle deliberazioni della Conferenza Unificata rep. n. 93/CU del 26/09/2013, e rep. n.43/CU del 10 aprile 2014;
3. stabilire che deve essere in ogni caso rispettato il vincolo di destinazione soggettivo di cui all'art. 53, comma 10, della legge n. 388/2000 e art. 9 c. 1 lettera a) dell'Intesa n. 936/CU;
4. confermare lo stesso rapporto percentuale di ripartizione del suddetto fondo tra Unioni di Comuni e Comunità Montane già determinato per il 2012 e precisamente il 75% in favore delle Unioni di Comuni e il 25% in favore delle Comunità Montane
5. approvare l'atto di indirizzo, allegato “A” alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, che stabilisce le linee guida per la definizione dell'avviso pubblico e della modulistica per l'accesso al Contributo Ordinario;
6. demandare al competente Ufficio per il Federalismo sia l'adozione dell'avviso pubblico, in conformità all'Atto di Indirizzo approvato con la presente delibera, che tutti gli atti conseguenziali;

SENTITA la Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali della Campania

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per tutto quanto indicato in narrativa e che di seguito si intende integralmente riportato,

1. stabilire che per il corrente anno la Regione Campania finanzia esclusivamente il Contributo Ordinario di cui al punto 4 della *“Disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a favore dell'associazionismo comunale”* nel testo approvato con DGR n. 1446 del 18/09/2008;
2. stabilire che per il corrente anno il Fondo per l'Associazionismo è pari ad € **582.373,13** giusto

- riparto adottato dal Ministero dell'Interno a seguito delle deliberazioni della Conferenza Unificata rep. n. 93/CU del 26/09/2013, e rep. n.43/CU del 10 aprile 2014;
3. stabilire che deve essere in ogni caso rispettato il vincolo di destinazione soggettivo di cui all'art. 53, comma 10, della legge n. 388/2000 e art. 9 c. 1 lettera a) dell'Intesa n. 936/CU che individua i beneficiari in Unioni di Comuni e Comunità Montane;
 4. confermare lo stesso rapporto percentuale di ripartizione del suddetto fondo tra Unioni di Comuni e Comunità Montane già determinato per il 2012 e precisamente il 75% in favore delle Unioni di Comuni e il 25% in favore delle Comunità Montane;
 5. approvare l'atto di indirizzo, allegato "A" alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, che stabilisce le Linee Guida per la definizione dell'avviso pubblico e della modulistica per l'accesso al Contributo Ordinario;
 6. demandare al competente Ufficio per il Federalismo sia l'adozione dell'avviso pubblico con relativa modulistica, in conformità alle Linee Guida approvate con la presente delibera, che tutti gli atti consequenziali;
 7. inviare, per competenza, copia del presente atto all'Ufficio del Federalismo;
 8. inviare il presente atto alla Segreteria di Giunta UOD 05 Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI DI PARTE CORRENTE A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE

Premessa

Con deliberazione n.1446 del 18/09/2008 la Giunta regionale ha approvato la disciplina regionale che regola le politiche di sostegno all'associazionismo comunale, con particolare riferimento ai fondi di cui all'art. 9 dell'Intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento, Bolzano, Anci e Uncem sancita dalla conferenza Unificata del 1 marzo 2006, rep.936.

Il presente documento stabilisce le linee guida finalizzate all'emanazione dell'avviso pubblico attraverso il quale i beneficiari possono avvalersi delle risorse statali di cui alla predetta intesa.

1 - OBIETTIVI – BENEFICIARI - REQUISITI

Il contributo ordinario annuale è destinato a sostenere esclusivamente le spese correnti necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni gestite in forma associata coerentemente con gli indirizzi del quadro normativo vigente ed anche per favorire l'assolvimento degli adempimenti di cui all'art. 14 comma 28 del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ss.mm.ii.;

La percentuale di ripartizione delle risorse statali tra Unioni di Comuni e Comunità Montane viene fissata, come da precedente riparto, in 75% in favore delle Unioni di Comuni e in 25% in favore delle Comunità Montane.

Possono accedere al contributo, alle condizioni sottoriportate esclusivamente:

1. Comunità Montane;
2. Unioni di Comuni, il cui territorio non coincida con Comunità Montane;
3. Unioni di Comuni il cui territorio coincide anche parzialmente con il territorio di una Comunità Montana purché costituite anteriormente alla data del 18 settembre 2008.

Per accedere ai contributi le forme associative soprariportate devono esercitare, alla data del 30 giugno 2014, almeno tre tra le funzioni fondamentali individuate dall'art. 14 comma 27 D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ss.mm.ii.ad esclusione di quella individuata nella lettera l).

Le Unioni di Comuni e le Comunità Montane possono presentare esclusivamente un'istanza di contributo.

Ciascun Comune può partecipare esclusivamente ad una forma associativa.

2 - CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE

Il contributo spettante deve essere calcolato sulla base dei seguenti parametri:

1. **Tipologia di funzioni (peso 35%)**: il metodo di calcolo deve prevedere la valorizzazione delle funzioni fondamentali di cui all'art. 14 comma 27 D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ss.mm.ii.;
2. **Servizi gestiti: (peso 10%)**: il metodo di calcolo deve prevedere la valorizzazione del numero dei servizi gestiti in maniera associata (rif. art. 2, comma 3 let. e) del DPR 194/1996);
3. **Densità demografica della forma associativa (peso 40%)**
In particolare il metodo di calcolo deve valorizzare:
 - il numero dei Comuni associati (peso 5%)
 - il numero dei Comuni associati obbligati ai sensi dell'art. 14 comma 28 D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ss.mm.ii. (peso15%);
 - l'indicatore più basso conseguente al rapporto tra popolazione complessiva e numero dei comuni (popolazione media) (peso10%);
 - l'indicatore più basso conseguente al rapporto tra la popolazione complessiva e la superficie in kmq (densità demografica) (peso 10%);
4. **Grado di integrazione delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata (peso 15%)**

Il metodo di calcolo deve valorizzare:

- le unità di personale stabilmente destinato alla gestione associata (peso 10%);
- l'esistenza di uffici unici l'individuazione di un unico Responsabile per funzione (peso 5%).

Il contributo ordinario complessivamente spettante ad una forma associativa è calcolato nel seguente modo: punteggio totale del singolo ente, ottenuto applicando i soprariportati parametri, moltiplicato per il coefficiente derivante dalla divisione tra la somma a disposizione e il totale dei punteggi ottenuti da tutti i beneficiari.

3- ISTANZA DI CONTRIBUTO

Per poter accedere al contributo ordinario le forme associative di cui al punto 1 devono produrre, nei termini e nelle forme indicate dall'avviso pubblico approvato con decreto dirigenziale della Unità Dirigenziale Operativa 04 dell'Ufficio per il Federalismo, apposita Istanza di Contributo firmata dal Rappresentante Legale della Forma Associativa (Presidente dell'Unione o Presidente della Comunità Montana).

Tale istanza deve essere corredata dalle certificazioni, a firma del Legale Rappresentante della Forma Associativa, del responsabile del servizio finanziario e del Segretario comunale, attestanti gli elementi rilevanti secondo i parametri di cui al punto 2 delle presenti linee guida.

4- ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'Ufficio del Federalismo Unità Operativa Dirigenziale 04, sulla base dell'istruttoria espletata conformemente alle presenti linee guida ed ai criteri dettagliati nell'avviso pubblico provvede ad approvare con proprio decreto dirigenziale il piano di riparto dei fondi destinati al contributo ordinario per il corrente anno.

L'efficacia del piano di riparto è comunque condizionata al rispetto delle norme in tema di finanza pubblica, ai vincoli derivanti dal rispetto del patto di stabilità interno ed è subordinata all'incasso delle risorse statali.

5- CONTROLLI

Il controllo sulle certificazioni rese dalle forme associative beneficiarie del Contributo Ordinario, viene effettuato a campione.

E' previsto il recupero delle somme erogate in assenza dei requisiti previsti.

Le somme eventualmente economizzate o recuperate ai sensi di quanto stabilito nel presente punto possono essere redistribuite alle altre forme associative destinatarie del Contributo in ragione della quota di riparto attribuita con il decreto dirigenziale di cui al punto 4, primo capoverso.



Giunta Regionale della Campania

UFFICIO PER IL FEDERALISMO
UNITÀ OPERATIVA DIRIGENZIALE RAPPORTI CON I PICCOLI COMUNI,
LE COMUNITÀ ISOLANE E LE UNIONI DI COMUNI

AVVISO PER L'ACCESSO AL

CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2014

SOMMARIO

1.	Finalità e definizioni	Pag. 2
2.	Amministrazioni beneficiarie	Pag. 2
3.	Istanza di contributo	Pag. 2
4.	Criteri e parametri di attribuzione dei punteggi	Pag. 3
5.	Determinazione ed erogazione del contributo regionale	Pag. 4
6.	Monitoraggio.....	Pag. 4
7.	Privacy	Pag. 4

1. FINALITÀ E DEFINIZIONI

- 1.1. Il presente avviso fissa, in conformità con le linee guida approvate con la deliberazione di Giunta Regionale n. 645 del 15/12/2014, le modalità ed i criteri per l'assegnazione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale a titolo di contributo ordinario di cui al punto 4 della "Disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a favore dell'associazionismo comunale" approvata con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1446 del 18 settembre 2008, che di seguito verrà denominata "Disciplina regionale".
- 1.2. Il contributo ordinario annuale è destinato a sostenere esclusivamente le spese correnti necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni gestite in forma associata coerentemente con gli indirizzi del quadro normativo vigente, in particolare i commi 110 e 111 dell'art. 1 della legge regionale 7 agosto 2014 n. 16, ed anche per favorire l'assolvimento degli adempimenti di cui all'art. 14 comma 28 del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ss.mm.ii.;
- 1.3. La gestione associata delle funzioni e/o i servizi per i quali si richiede la contribuzione ordinaria deve essere attiva alla data di presentazione dell'istanza.
- 1.4. Il contributo viene attribuito sulla base dei dati certificati dagli enti, di cui al successivo punto 2, con l'istanza di cui al successivo punto 3.
- 1.5. Le istanze non rispondenti ai requisiti indicati nella Disciplina regionale, nelle linee guida e nel presente avviso non sono valutate ai fini dell'accesso al contributo ordinario.

2. AMMINISTRAZIONI BENEFICIARIE

- 2.1. Possono accedere al contributo 2014, alle condizioni sottoriportate, esclusivamente:
 1. Comunità Montane;
 2. Unioni di Comuni, il cui territorio non coincida con Comunità Montane;
 3. Unioni di Comuni il cui territorio coincide anche parzialmente con il territorio di una Comunità Montana purché costituite anteriormente alla data del 18 settembre 2008.
- 2.2. Per accedere ai contributi le forme associative soprariportate devono esercitare, alla data del 30 giugno 2014, almeno tre funzioni fondamentali tra quelle individuate dall'art. 14 comma 27 D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ss.mm.ii. ad esclusione della lettera l).
- 2.3. Ciascun ente può presentare esclusivamente un'istanza di contributo.
- 2.4. I comuni possono partecipare esclusivamente ad un'unica forma associativa.

3. ISTANZA DI CONTRIBUTO

- 3.1. Le Amministrazioni di cui al punto 2, per poter accedere al contributo ordinario anno 2014, debbono far pervenire alla Regione Campania – Ufficio per il Federalismo, Unità Operativa Dirigenziale "Rapporti con i Piccoli Comuni, le Comunità Isolane e le Unioni di Comuni" apposita istanza sottoscritta, **pena l'inammissibilità** della stessa, dal rappresentante legale della Comunità montana o dell'Unione di comuni.
- 3.2. L'istanza deve pervenire, **pena l'inammissibilità**, entro e non oltre il giorno **29 dicembre 2014**, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: us02.uod04@pec.regione.campania.it
- 3.3. L'istanza deve essere conforme all'allegato 2, completa in tutte le sue parti e riportare:
 - a. la data, il protocollo e la sottoscrizione del rappresentante legale dell'amministrazione intestataria dell'istanza;
 - b. la denominazione, il codice fiscale, le modalità di pagamento (Conto di Tesoreria unica, o IBAN completo per le sole amministrazioni non soggette al regime di tesoreria unica) e l'indirizzo dell'amministrazione intestataria dell'istanza, oltre all'indirizzo pec;
 - c. i Comuni partecipanti alla gestione associata con l'indicazione del rispettivo codice fiscale e indirizzo e-mail;

Allegato 1

- d. la popolazione residente complessiva della gestione associata riferita al 31 dicembre 2013 (fonte dati Istat);
- e. la popolazione residente di ogni singolo comune riferito al 31 dicembre 2013 (fonte dati Istat) ;
- f. la superficie complessiva della gestione associata espressa in Km²;
- g. il numero e la tipologia delle funzioni fondamentali come individuate dall'art. 14 comma 27 D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ss.mm.ii., gestite in forma associata, con l'annotazione della data di attivazione delle stesse;
- h. il numero e la tipologia dei servizi gestiti in forma associata, con l'annotazione della data di attivazione degli stessi;
- i. l'indicazione del responsabile del procedimento;
- j. l'eventuale costituzione di uffici unici e l'indicazione del responsabile degli stessi;
- k. il numero delle unità di personale stabilmente destinato alla gestione associata.

3.4. L'istanza, **pena l'inammissibilità**, deve essere completa delle certificazioni, a firma del Legale Rappresentante della Forma Associativa, del Responsabile del Servizio finanziario e del Segretario comunale, attestanti gli elementi rilevanti per l'assegnazione del contributo ordinario.

4. CRITERI E PARAMETRI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

4.1. Ad ogni istanza di contributo la Unità Operativa Dirigenziale Rapporti con i piccoli comuni, le Comunità Isolate e le Unioni di Comuni dell'Ufficio per il Federalismo attribuisce un punteggio calcolato sulla base dei seguenti parametri:

- a. **Tipologia di funzioni (max punti 35);**
- b. **Servizi gestiti (max punti 10);**
- c. **Densità demografica della forma associativa (max punti 40);**
- d. **Grado di integrazione delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata (max punti 15).**

4.2. Relativamente al parametro di cui alla lett. a) del precedente punto 4.1, sono attribuiti **punti 5**, fino ad un **max di 35**, per ogni funzione svolta in forma associata dichiarata nell'istanza di contributo rientrante tra le funzioni fondamentali di cui all'art. 14 comma 27 D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ss.mm.ii.;

4.3. Relativamente al parametro di cui alla lett. b) del precedente punto 4.1, sono attribuiti **punti 0,5**, fino ad un **max di 10**, per ogni servizio esercitato in forma associata dichiarato nell'istanza di contributo;

4.4. Relativamente al parametro di cui alla lett. c) del precedente punto 4.1, si procede all'attribuzione dei punteggi con la seguente modalità:

- **punti 0,5** per ogni Comune partecipante alla forma associata fino ad un **max di 5 punti**;
- **punti 3** per ogni Comune associato obbligato ai sensi dell'art. 14 comma 28 D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ss.mm.ii. **fino ad un max di 15**;
- punteggio **massimo di punti 10**, alla forma associativa che presenta la popolazione media (popolazione complessiva/numero dei comuni), più bassa, e attribuzione di punti alle altre forme associative, arrotondati al secondo decimale, mediante la seguente formula:

Punteggio Istanza in esame =	$\frac{\text{Popolazione media più bassa} \times 10}{\text{Popolazione media dell'istanza in esame}}$
------------------------------	---

- punteggio **massimo di punti 10**, alla forma associativa che presenta la densità demografica (popolazione complessiva/superficie in km²) più bassa, e attribuzione di punti alle altre forme associative arrotondati al secondo decimale, mediante la seguente formula:

$\text{Punteggio Istanza in esame} = \frac{\text{Densità demografica più bassa} \times 10}{\text{Densità demografica dell'istanza in esame}}$

4.5. Relativamente al parametro di cui alla lett. d) del precedente punto 4.1, si procede all'attribuzione dei punteggi con la seguente modalità:

- a) **punto 1** per ogni unità di personale stabilmente destinata alla forma associativa per un **max di 10**; per personale stabilmente destinato si intende sia il personale dipendente della Comunità Montana o dell'Unione impiegato per il 100% dell'orario di lavoro nella gestione associata, sia il personale dipendente dei comuni partecipanti che sia stato trasferito a qualsiasi titolo alla Comunità o all'Unione per la gestione associata;
- b) **punto 1** per ogni ufficio unico fino ad un **max di 5**; in particolare per ufficio unico si intende che le attività, riferite ad una funzione/servizio dichiarata nell'istanza di contributo sono esercitate direttamente negli uffici della comunità montana o dell'unione, uffici che non si sovrappongono ma si sostituiscono integralmente alle strutture dei singoli comuni partecipanti, con l'individuazione di un'unica figura alla quale è attribuita la responsabilità; tale responsabile non è necessario che sia dipendente della Comunità montana o dell'Unione, può essere anche un dipendente di uno dei comuni partecipanti che viene stabilmente destinato alla gestione associata.

5. DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE

- 5.1. Il contributo ordinario complessivamente spettante ad una forma associativa è calcolato nel seguente modo: punteggio totale del singolo ente moltiplicato per il coefficiente derivante dalla divisione della somma a disposizione e il totale dei punteggi degli enti beneficiari.
- 5.2. L'Ufficio del Federalismo Unità Operativa Dirigenziale "Rapporti con i Piccoli Comuni, le Comunità Isolane e le Unioni di Comuni" procede, sulla scorta dell'istruttoria espletata conformemente alla Disciplina regionale, alle linee guida ed al presente avviso, ad approvare con proprio decreto dirigenziale il piano di riparto dei fondi destinati al Contributo Ordinario per il corrente anno.
- 5.3. L'efficacia del piano di riparto è comunque condizionata al rispetto delle norme in tema di finanza pubblica, ai vincoli derivanti dal rispetto del patto di stabilità interno ed è subordinata all'incasso delle risorse statali.

6. MONITORAGGIO

- 6.1. La Unità Operativa Dirigenziale "Rapporti con i Piccoli Comuni, le Comunità Isolane e le Unioni di Comuni" dell'Ufficio per il Federalismo procede, a campione, ai controlli sulle certificazioni rese dalle forme associative e sui dati contenuti nelle istanze di contributo.
- 6.2. E' previsto il recupero delle somme erogate in assenza dei requisiti previsti.
- 6.3. Le somme eventualmente recuperate ai sensi di quanto stabilito nel presente punto possono essere redistribuite alle altre forme associative destinatarie del Contributo Ordinario in ragione della quota di riparto attribuita con il decreto dirigenziale di cui al punto 5.2.

7. TUTELA DELLA PRIVACY

- 7.1. I dati di cui la Regione Campania entra in possesso a seguito del presente Avviso verranno trattati nel rispetto dell'art. 7 del D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.

Per informazioni relative al presente avviso è possibile rivolgersi a:

Regione Campania Ufficio Ufficio del Federalismo Unità Operativa Dirigenziale Rapporti con i Piccoli comuni, le Comunità Isolane e le Unioni di Comuni tel 081 7968345 – 8128 pec. us02.uod04@pec.regione.campania.it